

N. 15082 di rep.

N. 8167 di racc.

Atto di fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré)

il giorno 3 (tre)

del mese di aprile

in Milano, Via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Valdicelli Gianluigi**, nato a Milano il 23 marzo 1969, domiciliato per l'incarico in Milano, via Montebello n. 18, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni denominata:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di Euro 10.368.870.930,08 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**"), munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 20 dicembre 2022 n. 24614 di mio rep., allegata in originale al presente atto sotto "A", ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo del 20 dicembre 2022 di cui a verbale a mio rogito in pari data n. 14635/7906 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 17 gennaio 2023 al n. 2866 serie 1T, debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 23 dicembre 2022; e

- **La Cascia Alessandro**, nato a Bologna il 2 ottobre 1972, domiciliato per l'incarico in Milano, via Montebello n. 18, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni con unico socio denominata:

"Intesa Sanpaolo Provis S.p.A."

con sede legale in Milano, via Montebello n. 18, capitale sociale Euro 6.725.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02658600875, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2076785 ("**PROVIS**" o la "**Società Incorporanda**" o anche solo la "**Società**"), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 TUB n. 15 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di In-

tesa Sanpaolo S.p.A.,
munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 20 dicembre 2022 n. 14616 di mio rep., allegata in originale al presente atto sotto "B", ed in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di PROVIS del 20 dicembre 2022 di cui a verbale a mio rogito in pari data n. 14615/7999 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 17 gennaio 2023 al n. 2836 serie 1T, debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2022

(le predette società di seguito, collettivamente, anche: le "Società Partecipanti alla Fusione" e le predette delibere di seguito, collettivamente, anche le "Deliberazioni").

E quindi detti Comparenti, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premesse che

A) gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2505 e dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito, anche: il "Progetto"), per l'incorporazione di PROVIS in Intesa Sanpaolo (di seguito, anche: la "Fusione"); ai sensi del Progetto, la Fusione è subordinata: (1) al rilascio delle autorizzazioni richieste per legge, e in particolare al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 TUB nonché al nulla osta della Banca d'Italia, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, come successivamente modificata e integrata); e (2) all'esecuzione di un'operazione di cartolarizzazione della Società Incorporanda avente ad oggetto, *inter alia*, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di locazione finanziaria (l'"Operazione di Cartolarizzazione"), nel cui ambito è prevista (i) la scissione parziale di PROVIS - a favore di una società veicolo d'appoggio, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") - di un compendio avente ad oggetto specifiche attività, passività e rapporti (la "Scissione") nonché (ii) un'operazione di cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dall'art. 58 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (l'"Operazione di Cessione"). In data 7 novembre 2022 con prot. N. ECB-SSM-2022-ITISP-50, è stata ottenuta l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (copia della quale si allega al presente verbale sotto "C") mentre in data 26 ottobre 2022 è stato ottenuto il nulla osta di Banca di Italia ai sensi della normativa vigente (Circ. 288/15, Titolo V, Capitolo 3, sezione II). In data 2 dicembre 2022 con atto N. 14520/7830 di mio rep. (reg. all'Agenzia delle Entrate di Mi-

lano DP II il 28 dicembre 2022 al n. 136329 serie 1T) è stata stipulata la Scissione con efficacia dal 12 dicembre 2022 prorogata al 19 dicembre 2022 con successivo atto del 12 dicembre 2022 N. 14548/7852 di mio rep. (reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 2 gennaio 2023 al n. 165 serie 1T). In data 19 dicembre 2022 con atto N. 14604/7891 di mio rep. (reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 12 gennaio 2023 al n. 1456 serie 1T) è stata stipulata la Operazione di Cessione con efficacia dal 19 dicembre 2022;

B) il Progetto prevede in particolare l'annullamento senza concambio, di tutte le n. 6.725.000 azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*");

C) per le ragioni esposte al punto B) (i) trova applicazione (in tal senso la Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano) l'esenzione *ex lege* dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater cod. civ. e (ii) non si è resa necessaria la redazione della relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile e non hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5; non si sono realizzati i presupposti di applicazione dell'art. 2501-bis del codice civile;

D) il Progetto, ottenute le autorizzazioni di legge, è stato depositato presso i Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la Società Incorporanda), in uno con la citata autorizzazione, e quindi negli stessi iscritto in data 21 novembre 2022 per quanto concerne PROVIS e in data 23 novembre 2022 per quanto concerne ISP; e (b) è rimasto depositato, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabile, presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione sin dal 18 novembre 2022, nei termini di cui al medesimo articolo;

E) sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;

F) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse, copia del quale è qui nuovamente allegata (priva del suo allegato) sotto "D";

G) le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte (i) in data 23 dicembre 2022 presso il Registro delle Imprese di Torino per Intesa Sanpaolo e (ii) in data 27 dicembre 2022 presso il Registro delle

Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per PROVIS;

H) contro le Deliberazioni, come i Componenti dichiarano e confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 del codice civile e dell'art. 57, 3° comma del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Deliberazioni e pertanto si può addivenire alla attuazione della Fusione;

premessò, infine, che

I) tutte le condizioni alle quali, ai sensi del Progetto, era subordinata la Fusione, si sono avverate, nei termini sopra illustrati nella premessa (A).

Tutto quanto sopra premessò,

i Componenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

convengono e stipulano quanto segue.

1.) **(Attuazione della Fusione)** - In attuazione del Progetto (come sopra allegato sotto "D"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e dall'assemblea straordinaria di PROVIS, si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8

della

"Intesa Sanpaolo Provis S.p.A."

con sede legale in Milano, via Montebello n. 18.

2.) **(Annullamento delle azioni della Società Incorporata)** - La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel relativo Progetto e, così, in particolare, con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 6.725.000 (seimilionsettecentoventicinquemila) azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale di PROVIS, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*").

3.) **(Effetti verso i terzi, contabili e fiscali)** - Gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi, ferme le iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, decorreranno dal giorno 17 (diciassette) aprile 2023 (duemilaventitré).

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal giorno 1 (uno) gennaio 2023 (duemilaventitré).

4.) **(Cessazione degli organi della Società Incorporata)** - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione -

di cui sopra al precedente punto 3.) del presente atto - pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della predetta Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate.

Successione e prosecuzione dei rapporti

5.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari, strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, mandati, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), accordi commerciali e di outsourcing, anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata e subentra nelle fideiussioni attive e passive riferibili alla medesima Società Incorporata. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del decreto legislativo 385/1993.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Dalla data di efficacia della presente Fusione cesseranno tutte le eventuali procure rilasciate in nome della Società Incorporata, fatta eccezione per i mandati e le procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale conferiti dalla Società Incorporata in relazione ai quali la Società Incorporante subentra di pieno diritto nonchè per le seguenti procure:

- procura in mia autentica n. 12570/6752 di rep. in data 18 novembre 2021, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 22 novembre 2021 al n. 120305 serie 1T;
- procura in mia autentica n. 12572/6753 di rep. in data 18 novembre 2021, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 14 dicembre 2021 al n. 129636 serie 1T;
- procura in autentica notaio Renata Mariella di Milano n. 47127/15598 di rep. in data 20 ottobre 2022, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 24 ottobre 2022 al n. 85918 serie 1T;
- procura in autentica notaio Renata Mariella di Milano n. 47288/15674 di rep. in data 24 novembre 2022, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 25 novembre 2022 al n. 96410 serie 1T;
- procura in autentica notaio Renata Mariella di Milano n. 47290/15676 di rep. in data 24 novembre 2022, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 12 novembre 2022 al n. 101218 serie 1T.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

6.) (Particolari cespiti - Pubblici Registri) - In particolare si dà espressamente atto che, di compendio del patrimonio della Società Incorporata del quale, per effetto della presente Fusione, diviene titolare, senza soluzione di continuità, la Società Incorporante, vi sono i **beni immobili** di

cui all'elenco allegato al presente atto sotto "E", fatta tuttavia avvertenza che l'elenco di cui sopra non ha valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata. Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata.

7.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

8.) (Personale) - Con l'efficacia della Fusione, il personale della Società Incorporata proseguirà senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 del codice civile il proprio rapporto di lavoro con la Società Incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche aziendali.

Viene dato atto che è stata data esecuzione alle procedure sindacali nei termini previsti dalla normativa vigente.

Statuto della Società Incorporante

9.) (Statuto) - Si dà atto che, conformemente alle previsioni del Progetto, lo Statuto sociale della medesima Società Incorporante, non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

Spese

10.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. b), della tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili, capitale e riserve della Società Incorporata, risultanti dal bilan-

cio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) ammontano complessivamente ad Euro 55.703.274 (cinquantacinquemilioni-settecentotremiladuecentosettantaquattro).

Del presente ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 16,30 omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quindici pagine e della sedicesima sin qui.


F.to Valdicelli Gianluigi

F.to Alessandro La Cascia

F.to Andrea De Costa notaio

N. 14614 di rep.

Procura Speciale
REPUBBLICA ITALIANA



L'anno 2022 (duemilaventidue),

il giorno 20 (venti)

del mese di dicembre

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **GROS Pietro Gian Maria**, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo 156, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società denominata:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di Euro 10.368.870.930,08, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "ISP", la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"),

munito degli occorrenti poteri in forza ed esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022 di cui al verbale in pari data n. 14635/7906

di mio rep. (in corso di registrazione).

Detto Comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai Signori:

- Cristina Bosco, nata a Torino (TO) il 19 marzo 1971, CF: BSC CST 71C59 L219N;
- Enrica David, nata a Savigliano (CN) il 3 agosto 1975, CF: DVD NRC 75M43 I470E;
- Stefania Sandretto Locanin, nata a Pont Canavese il 18/06/73, CF: SND SFN 73H58 G826X;
- Rita Sedda, nata a Gravedona (CO) il 26 maggio 1969, CF: SDD RTI 69E66 E151U;
- Gianluigi Valdicelli, nato a Milano (MI) il 23 marzo 1969, CF: VLD GLG 69C23 F205B,

tutti domiciliati per l'incarico in Milano, via Montebello n. 18, affinché questi, in rappresentanza della Società, abbiano a stipulare in via disgiunta, in esecuzione della sopra citata delibera del 20 dicembre 2022, l'atto di fusione per incorporazione nella Società di "**Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.**", con sede legale in Milano, via Montebello n. 18, capitale sociale Euro 6.725.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02658600875, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2076785 ("**PROVIS**" o la "**Società Incorporanda**" o anche solo la "**Società**"), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 TUB n. 15 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "**PROVIS**" o la "**Società Incorporanda**").

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire in via disgiunta all'atto

pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione approvato dalla citata delibera consigliare, occorrendo acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri, provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ..

Del

presente ho dato lettura al Componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle

ore 9,45


Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine due e della terza sin qui.

Gian Maria Gros-Pietra

Andrea De Cosi





N. 14616 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue),

il giorno 20 (venti)

del mese di dicembre

in Milano, via Romagnosi n. 5.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:


- **Carlo Stocchetti**, nato a Busseto (PR) il 26 maggio 1955, domiciliato per la carica in Milano, via Montebello n. 18, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società denominata:

"Intesa Sanpaolo Provis S.p.A."

con sede legale in Milano, via Montebello n. 18, capitale sociale Euro 6.725.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02658600875, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2076785 ("PROVIS" o la "Società Incorporanda" o anche solo la "Società"), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 TUB n. 15 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., munito degli occorrenti poteri in forza ed esecuzione della delibera dell'assemblea in data 20 dicembre 2022 di cui al verbale in pari data n. 14615/7899

di mio rep. (in corso di registrazione).

Detto Componente, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente



atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai Signori:

- Carlo Guarnerio, nato a Saronno (VA) il 21 marzo 1969, CF: GRN CRL 69C21.

I441V;

- Alessandro La Cascia, nato a Bologna (BO) il 2 ottobre 1972, CF: LCS LSN

72R02 A944Q,

entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, via Montebello n. 18, affinché questi,

in rappresentanza della Società, abbiano a stipulare in via disgiunta, in esecuzione

della sopra citata delibera del 20 dicembre 2022, l'atto di fusione per incorporazione

della Società in **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 e

sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8,

capitale sociale di Euro 10.368.870.930,08, codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche

e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi

Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale

di Garanzia (di seguito "ISP", la "**Società Incorporante**").

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire in via disgiunta all'atto

pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al

progetto di fusione approvato dalla citata delibera assembleare, occorrendo

acconsentire a far effettuare vulture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri,

provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della

fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno

escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati

procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ..

Del

presente ho dato lettura al Comparsante che lo approva e con me lo sottoscrive alle

ore 10,45

Consta


di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno

completato per pagine due e della terza sin qui.

[Handwritten signature]

Quoted De Costa







EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
10121 Torino
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2022-ITISP-50
Frankfurt am Main, 7 November 2022

Decision on the merger by absorption of Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. into the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 16 September 2022, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the merger by absorption of Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)², Article 8 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)³ and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)⁴, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking⁵ and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁶.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 16 September 2022, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting authorisation of a proposed merger by absorption of Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. into the Supervised Entity. On 3 October 2022, the Supervised Entity provided additional information and the application is considered to be complete from that date.
- 1.2 On 29 July 2022, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. and the Supervised Entity entered into a merger agreement by which Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. will be absorbed by the Supervised Entity. The Supervised Entity's board of directors approved the proposed merger on 15 June 2021. The merger

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).


2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).

3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).

4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 232, 25.9.2020, p. 40).

5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

6 Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".



Calorey

[Handwritten signature]

ECB-CONFIDENTIAL

is part of the simplification and rationalisation programme of the Intesa Sanpaolo group's subsidiaries, implemented starting from the 2014-2017 business plan.

- 1.3 The merger is planned to be carried out in accordance with the simplified procedure set out in Article 2505 of the Italian Civil Code. Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. is 100% directly owned by the Supervised Entity. The merger will not require the Supervised Entity to issue any shares, and the shares of Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. will be deleted in exchange for the book value of its assets and liabilities.
- 1.4 The merger entails minor implementing measures of a functional nature vis-à-vis the information technology (IT) system, leading to simplification via a reduction of IT redundancies. Furthermore, the merger entails only minor changes on the organisational structure and internal controls system. The operation has no impact on the number of employees, as the resources seconded by the Supervised Entity to Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. will be reabsorbed within the Intesa Sanpaolo group as a result of the operation.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:
 - (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger;
 - (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, in particular:
 - the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
 - the level of fixed and staff costs;
 - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.
- 2.2 The assessment of the merger did not reveal any material issues that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or affect its technical and organisational situation. After the merger, the Supervised Entity will be compliant with the applicable prudential requirements.
- 2.3 Based on the above, the ECB concludes that the proposed merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1 and that there is no reason to oppose the proposed merger by absorption of Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. into the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

ECB-CONFIDENTIAL


4. Administrative and judicial review

4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁷. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:

A9CE49F096C46A...


Rolf KLUG


Deputy Director General

Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁷ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).





Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
10121 Torino
ITALIA
(di seguito il "Soggetto Vigilato")
cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2022-ITISP-50

Francoforte sul Meno, 7 novembre 2022

Decisione sulla fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. nell'ente vigilato

Egregio Signore o Signora,

in risposta alla Sua richiesta del 16 settembre 2022, Le scrivo per comunicarle che ho deciso, mediante delega, di autorizzare la fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. nel soggetto vigilato.

La presente decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2011 del Consiglio¹ (UE) n. 1024/2013¹, dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40)², articolo 8 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4)³ e della decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea (BCE/2020/42)⁴, in combinato disposto con l'articolo 57 della legge italiana sulle banche⁵ e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/19996.

1. Fatti su cui si basa la presente decisione

1.1 Il 16 settembre 2022, l'ente vigilato ha presentato alla BCE una richiesta di autorizzazione di un progetto di fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. nell'ente vigilato. Il 3 ottobre 2022, l'ente vigilato ha fornito informazioni aggiuntive e la domanda è considerata completa da quel momento.

1.2 In data 29 luglio 2022, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. e il Soggetto Vigilato hanno stipulato un accordo di fusione in base al quale Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. sarà incorporata dall'Ente vigilato. Il Consiglio di amministrazione dell'ente vigilato ha approvato il progetto di fusione il 15 giugno 2021. La fusione è parte del programma di semplificazione e razionalizzazione delle filiali del gruppo Intesa Sanpaolo, attuato a partire dal piano d'impresa 2014-2017.

1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di politiche prudenziali.

per quanto riguarda le politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).


2 Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, relativa a un quadro generale per la delega di

poteri decisionali per gli strumenti giuridici connessi ai compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14).

3 Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni

relative ai poteri di vigilanza conferiti dalla legislazione nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

4 Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi delle unità di lavoro per l'adozione di



[Handwritten signatures]

decisioni delegate relative ai poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale e che abroga la decisione (UE) 2019/323

(BCE/2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive

modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

6 Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

1.3 La fusione è prevista secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del Codice Civile.

Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. è controllata direttamente al 100% dall'Ente Vigilato.

La fusione non comporterà l'emissione di azioni da parte dell'Ente Vigilato, e le azioni di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. saranno eliminate in cambio del valore contabile delle sue attività e passività.

1.4 L'operazione di fusione comporta interventi attuativi minori di natura funzionale sul sistema informatico (IT), che comporteranno una semplificazione attraverso una riduzione delle ridondanze informatiche. Inoltre, la fusione comporta solo lievi modifiche alla struttura organizzativa e al sistema dei controlli interni.

L'operazione non ha alcun impatto sul numero di dipendenti, in quanto le risorse distaccate dall'Ente Vigilato presso Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. saranno riassorbite all'interno del gruppo Intesa Sanpaolo a seguito dell'operazione.

2. Valutazione

2.1 Sulla base delle informazioni riassunte nella sezione 1, la BCE ha valutato la fusione conforme rispetto ai seguenti criteri stabiliti dall'articolo 57 della legge bancaria italiana e dal Titolo III, Capitolo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999:

(a) la sana e prudente gestione della banca risultante dalla fusione;

(b) la situazione tecnica e organizzativa della banca risultante dalla fusione, in particolare:

- la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali in materia di capitale, concentrazione dei rischi e trasformazione delle scadenze;

- il livello dei costi fissi e del personale;

- la solidità della struttura organizzativa per quanto riguarda il sistema di controllo interno e il flusso di informazioni.

2.2 Dalla valutazione della fusione non sono emersi aspetti rilevanti che possano pregiudicare la sana e prudente gestione dell'ente vigilato o influire sulla sua situazione tecnica e organizzativa.

Dopo la fusione, l'ente vigilato sarà conforme ai requisiti prudenziali applicabili.

2.3 Sulla base di quanto precede, la BCE conclude che la fusione proposta soddisfa i criteri stabiliti nel paragrafo 2.1 e che non vi è alcuna ragione per opporsi alla proposta di fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. nel soggetto vigilato.

3. Aspetti generali

3.1 La BCE ha adottato la presente decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dall'ente vigilato.

Se uno qualsiasi di tali fatti o dichiarazioni fosse inesatto o incompleto, o non riflettesse più lo stato di fatto descritto, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente decisione in tutto o in parte.

3.2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica all'ente vigilato.

RISERVATO ECB

4. Riesame amministrativo e giudiziario

4.1 Un riesame della presente decisione da parte del comitato amministrativo di revisione della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini stabiliti nell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e nella decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea⁷.

La richiesta di riesame deve essere inviata preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu, o per posta a:

Il Segretario del Comitato amministrativo di revisione

Banca centrale europea

Sonnemannstrasse 22

60314 Francoforte sul Meno

Germania

4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Cordiali saluti,


Rolf KLUG

Direttore generale aggiunto

Direzione generale Istituzioni universali e diversificate

7 Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di un organo di revisione amministrativa e alle sue regole di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).





INTESA  SANPAOLO



INTESA SANPAOLO
PROVIS

Progetto di fusione per incorporazione di
Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.
in
Intesa Sanpaolo S.p.A.



Abdel

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile

Colombo *Colombo*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESA
SANPAOLO PROVIS S.p.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o "**ISP**" o la "**Società Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.** (di seguito "**PROVIS**" o la "**Società Incorporanda**")

PREMESSO CHE

- (a) la Società Incorporanda è una società totalitariamente controllata da ISP ed iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**");
- (b) è programmata un'operazione di cartolarizzazione da parte della Società Incorporanda avente ad oggetto, *inter alia*, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di locazione finanziaria ("**Operazione di Cartolarizzazione**"), nel cui ambito è prevista
 - (i) la scissione parziale di PROVIS - a favore di una società veicolo d'appoggio, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**") - di un compendio avente ad oggetto specifiche attività, passività e rapporti nonché
 - (ii) la possibilità di procedere un'operazione di cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dall'art. 58 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("**Operazione di Cessione**");
- (c) l'Operazione di Cartolarizzazione, la scissione e l'eventuale Operazione di Cessione di cui alla precedente lettera (b) dovranno

avere efficacia anteriormente all'efficacia della fusione di cui al presente progetto (la "**Fusione**");

- (d) la Fusione di PROVIS in Intesa Sanpaolo avrà, pertanto, ad oggetto la Società incorporanda quale risultante all'esito dell'Operazione di Cartolarizzazione, della scissione e dell'eventuale Operazione di Cessione;
- (e) la Fusione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni richieste per legge, e in particolare al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 TUB nonché al nulla osta della Banca d'Italia, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, come successivamente modificata e integrata);

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505 del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").


1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 10.368.870.930,08, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporata

Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. con sede in Milano, via Montebello n. 18, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 6.725.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 02658600875, società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di



cui all'art. 106 TUB al n. 15 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione. In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente in vigore.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione, poiché l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è detenuto – e sarà detenuto alla data di efficacia della Fusione – dalla Società Incorporante, di talché troverà applicazione il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice civile.

4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis del codice civile.

5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

**6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI
DALLE AZIONI**

Non è previsto alcun trattamento particolare per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A
FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**


Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto della Società Incorporante


Milano, 29 luglio 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione di
INTESA SANPAOLO S.P.A.




Milano, 12 settembre 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione di
INTESA SANPAOLO PROVVIS S.P.A.



(Carto Stocchetti)



INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- Articolo 1. Denominazione.
- Articolo 2. Sede.
- Articolo 3. Durata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- Articolo 4. Oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- Articolo 5. Capitale sociale.
- Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- Articolo 7. Assemblea.
- Articolo 8. Convocazione.
- Articolo 9. Intervento in assemblea e voto.
- Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
- Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Articolo 12. Sistema monistico.
- Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.1. Composizione.
 - 13.2. Durata.
 - 13.3. Integrazione.
 - 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.6. Perdita dei requisiti.
 - 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
 - 14.1. Liste di candidature.
 - 14.2. Votazione.
 - 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.

- 14.4. Meccanismo suppletivo.
- 14.5. Completamento degli assetti.
- 14.6. Lista unica.
- 14.7. Assenza di liste.
- 14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
- Articolo 15. Cessazione dalla carica.
- 15.1. Simul stabunt simul cadent.
- 15.2. Revoca.
- 15.3. Sostituzioni.
- Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
- 16.1. Rimborsi spese.
- 16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 16.4. Remunerazione per particolari cariche.
- Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 17.1. Convocazione.
- 17.2. Cadenza.
- 17.3. Richiesta di convocazione.
- 17.4. Luogo.
- 17.5. Avviso di convocazione.
- 17.6. Riunioni.
- 17.7. Assistenza alle riunioni.
- 17.8. Validità e maggioranza.
- 17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
- 17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
- 17.11. Regolamento consiliare.
- Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Competenze non delegabili.
- 18.3. Incarichi specifici.
- 18.4. Credito speciale e agevolato.
- Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 19.1. Competenze.
- 19.2. Poteri suppletivi in caso di urgenza.
- 19.3. Vice - Presidenti.
- Articolo 20. Consigliere Delegato.
- 20.1. Nomina e poteri.
- 20.2. Funzioni.
- 20.3. Informativa.
- Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.
- 22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2. Consigliere Delegato.
- 22.3. Altri soggetti.
- Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.



Handwritten signature

Handwritten signatures

- 23.1. Funzioni.
- 23.2. Organizzazione.
- 23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.
- 23.4. Raccordo di gruppo.
- 23.5. Poteri del Comitato.
- Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.
- Articolo 25. Comitato Nomine.
- Articolo 26. Comitato Remunerazione.
- Articolo 27. Comitato Rischi.
- Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI
BILANCIO – UTILI

- Articolo 29. Bilancio e utili.

TITOLO VII
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglIMENTO. RINVIO ALLA
LEGGE

- Articolo 30. Revisione legale dei conti.
- Articolo 31. Recesso.
- Articolo 32. Scioglimento.
- Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme



pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.368.870.930,08, diviso in n. 19.977.435.963 azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha approvato l'annullamento di massime n. 2.615.384.615 azioni proprie Intesa Sanpaolo, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e al Consigliere Delegato e CEO anche in via disgiunta fra loro, ad eseguire tale annullamento, in una o più volte, entro la data di stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e ad aggiornare il presente Articolo 5 a seguito delle variazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della ultimazione delle operazioni di annullamento.

5.4.- L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in più tranche, di massimi Euro 230.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 105.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "Performance Share Plan" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del

codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo



Handwritten signature

Handwritten signature

quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;

9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuna, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.


9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificare la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori



29/06/2017

[Handwritten signatures]

assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno due quinti dei Consiglieri a far corso dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un'azionista significativo della Società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tal fine sono intesi quali stretti familiari i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del

Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia affinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: *i*) cariche di natura esecutiva in altre imprese o *ii*) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri Comitati di nomina consiliare diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato istituito ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.

Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.


Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page, one in blue ink and one in black ink.

essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista

sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.


14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi fra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera



[Handwritten signature]

Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.


La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato



successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, difendono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro


periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.



Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di

Two handwritten signatures in black ink at the bottom of the page.

Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore o con altre modalità previamente definite dal Consiglio di Amministrazione, in relazione a circostanze eccezionali. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6. Anche in assenza di formale convocazione, si intende validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prendano parte tutti i suoi componenti in carica.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incombenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;


- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.



Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il *risk appetite framework*, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole

Colosimo *Colosimo*

con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;

- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
- c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta. I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);
- d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
- e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;
- f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la

sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;

h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;

i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statuari di nomina consulente;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni del genere indicato ai precedenti punti aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti. Il Consiglio, inoltre, assicura il coordinamento delle erogazioni liberali nel quadro di un piano annuale degli interventi, diretti e indiretti, di cui approva la regolamentazione generale, anche in coerenza con l'attenzione e la responsabilità del Gruppo nei confronti delle tematiche ambientali, sociali e di governance.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla



20/09/2024

[Handwritten signature]

normativa vigente ai Comitati statuari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il

- risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
 - d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
 - e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
 - f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
 - g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
 - h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
 - i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
 - j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
 - k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
 - l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
 - m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.



[Handwritten signature]

19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni di cui all'Articolo 18.2.2 dello Statuto, limitatamente a quelle riguardanti la designazione dei componenti degli

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera l) dello stesso Articolo 18.2.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Il medesimo criterio di sostituzione temporanea si applica anche nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente sino alla data della successiva Assemblea di nomina del nuovo Presidente.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato


- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.



20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:


- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla

normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);

- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
 - h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob, in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
 - k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
 - l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
 - m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.
- Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.



23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i)* i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii)* il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii)* il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi. Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare. Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al

Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.


29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;
- b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

29.5. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI - RECESSO - SCIoglimento - RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.


31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
AL_SANS_20032492		PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	F			22	675	4		C/6	Proprietà	1/1
AL_SANS_20032492		PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	F			22	675	6		D/7	Proprietà	1/1
AL_SANS_20032492		PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	F			22	675	7		A/10	Proprietà	1/1
AL_SANS_20032492		PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	F			22	675	8		C/6	Proprietà	1/1
AL_SANS_20032492		PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	F			22	675	9		C/2	Proprietà	1/1
AT_CANE_900985		PIEMONTE	AT	ASTI	8594	CANELLI	F			17	7	8		D/7	Proprietà	1/1
AT_CANE_900985		PIEMONTE	AT	ASTI	8594	CANELLI	F			17	630			D/8	Proprietà	1/1
BN_BENE_20056268		CAMPANIA	BN	BENEVENTO	A783	BENEVENTO	F			26	719	1		D/8	Proprietà	1/1
BN_BENE_20056268		CAMPANIA	BN	BENEVENTO	A783	BENEVENTO	F			26	719	2		D/1	Proprietà	1/1
BG_CALU_801058		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	B434	CALUSCO D'ADDA	F			6	2131	704	B-190-753	C/2	Proprietà	1/1
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	702		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	703		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	703		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	704		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	704		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	705		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	705		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	706		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	706		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	707		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	708		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	708		D/1	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	708		D/8	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	708		E/4	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	708		D/1	Proprietà	1/1



Handwritten signature

Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	709		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_20051075	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			8	2348	709		D/1	Proprietà	1/1
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	710		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	716		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	719		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	720		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	727		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	733		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	743		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	744		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	745		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	749		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	750		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	751		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	752		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	753		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	754		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	755		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	756		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	757		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	758		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	759		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	760		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	763		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	764		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	767		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	770		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	771		D/8	Proprietà	28125/100000

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	777		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	778		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	779		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	782		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	783		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	784		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	785		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	786		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	787		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	788		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	789		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	790		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	791		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	796		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	797		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	798		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	801		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	804		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	805		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	806		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	807		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	808		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	809		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	810		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	814		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	815		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	816		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	820		D/8	Proprietà	28125/100000



De Costo

Colony

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto f/I	Sezione	Sez. Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	879		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	882		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	833		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	834		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	835		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	836		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	840		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	843		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	844		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	845		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	861		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	862		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	868		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	872		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	878		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	879		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	880		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	881		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	882		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	883		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	884		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	885		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	886		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	887		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	888		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	889		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	890		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	891		D/8	Proprietà	28125/100000

Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappele	Sub	Graffiti	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	892		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	893		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	894		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	895		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	896		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	897		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	898		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	899		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	900		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	901		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	902		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	903		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	904		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	905		D/2	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	906		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	907		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	908		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	909		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	910		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	911		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	912		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	913		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	914		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	915		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	916		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	917		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	918		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995	LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	919		D/8	Proprietà	28125/100000



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Grafiati	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	920		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	921		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	922		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	923		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	924		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	925		D/8	Proprietà	28125/100000
BG_CORT_827995		LOMBARDIA	BG	BERGAMO	D066	CORTENUOVA	F			10	1889	926		D/8	Proprietà	28125/100000
BI_MOTT_20044353		PIEMONTE	BI	BIELLA	F776	MOTTALCIATA	F			26	253	3		A/3	Proprietà	1/2
BI_MOTT_20044353		PIEMONTE	BI	BIELLA	F776	MOTTALCIATA	F			26	251	4		D/1	Proprietà	1/2
BI_MOTT_20044353		PIEMONTE	BI	BIELLA	F776	MOTTALCIATA	F			26	253	4		D/1	Proprietà	1/2
BI_MOTT_20044353		PIEMONTE	BI	BIELLA	F776	MOTTALCIATA	F			26	3	3		D/7	Proprietà	1/2
STRUMENTALE		EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA	A944	BOLOGNA	F			158	193	90		C/2	Proprietà	1/1
STRUMENTALE		EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA	A944	BOLOGNA	F			158	193	105		A/10	Proprietà	1/1
BS_CORT_20054224		LOMBARDIA	BS	BRESCIA	D058	CORTE FRANCA	F		NCT	7	62	27		D/6	Proprietà	1/1
BS_CORT_20053998		LOMBARDIA	BS	BRESCIA	D058	CORTE FRANCA	F		NCT	7	62	139		D/6	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_20064203	BS_MAZZ_875212	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	8		D/7	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_20064203	BS_MAZZ_875212	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	9		F/3	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_860505		LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	14		D/7	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_20064203	BS_MAZZ_875212	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	15		D/1	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_20064203	BS_MAZZ_875212	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	16		F/1	Proprietà	1/1
BS_MAZZ_20064203	BS_MAZZ_875212	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	F063	MAZZANO	F		NCT	6	60	17		F/1	Proprietà	1/1
CA_ELMA_F_5486578		SARDEGNA	CA	CAGLIARI	D399	ELMAS	F			9	892	9		D/1	Proprietà	1/1
CA_VIII_600001		SARDEGNA	VS	CAGLIARI	L924	VILLACIDRO	F		C	5	390	6		D/8	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	6		F/1	Proprietà	1/2

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto f/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Griffati	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	11		D/8	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	12		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	13		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	16		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	17		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	18		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	19		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	20		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	21		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	22		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	23		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	26		C/2	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	27		C/6	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	29		D/8	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	30		A/10	Proprietà	1/1
FE_FERR_827609		EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA	D548	FERRARA	F			192	719	31		A/10	Proprietà	1/1
SV_FINA_20054780		LIGURIA	SV	FINALE LIGURE	A122	ALASSIO	F			28	810	1		D/2	Proprietà	1/1
SV_FINA_20054780		LIGURIA	SV	FINALE LIGURE	A122	ALASSIO	F			28	810	2		C/2	Proprietà	1/1
SV_ALAS_20054780		LIGURIA	SV	FINALE LIGURE	D600	FINALE LIGURE	F			31	670	99		D/2	Proprietà	1/1
GE_GENO_20057835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	126		C/6	Proprietà	1/1



Handwritten signature

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	127		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	128		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	129		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	130		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	131		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	132		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	133		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	134		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	135		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	136		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	137		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	138		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	139		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	140		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	141		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	142		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	155		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	156		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	157		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	185		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	197		C/6	Proprietà	1/1
GE_GENO_20067835		LIGURIA	GE	GENOVA	D969R	GENOVA	F	SAMPIERDARENA	SAM	45	769	225		D/8	Proprietà	1/1
GE_GENO_832559		LIGURIA	GE	GENOVA	D969S	GENOVA	F	PEGLI VOLTRE	PEG	43	1414	4		D/8	Proprietà	1/1

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
GE_GENO_823259		LIGURIA	GE	GENOVA	D969S	GENOVA	F	PEGLI VOLTRI	PEG	43	1414	5		D/6	Proprietà	1/1
GR_CAST_5518966	GR_CAST_5557663	TOSCANA	GR	GROSSETO	CB10	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	F			78	52	4	78-54-389 78-54-390 78-54-391 78-54-392 78-54-393 78-54-394 78-54-395 78-54-396 78-54-397 78-54-398 78-54-399 78-54-400 78-54-401 78-54-402 78-54-403 78-54-404 78-54-405 78-54-406 78-54-407 78-54-408 78-54-409 78-54-410 78-54-411 78-54-412 78-54-413 78-54-414 78-54-415 78-54-416 78-54-417 78-54-418 78-54-419 78-54-420 78-54-421 78-54-422 78-54-423 78-54-424 78-54-425 78-54-426 78-54-427 78-54-428 78-54-429 78-54-430 78-54-431 78-54-432 78-54-433 78-54-434 78-54-435 78-54-436 78-54-437 78-54-438 78-54-439 78-54-440 78-54-441 78-54-442 78-54-443 78-54-444 78-54-445 78-54-446 78-54-447 78-54-448 78-54-449 78-54-450 78-54-451 78-54-452 78-54-453 78-54-454 78-54-455 78-54-456 78-54-457 78-54-458 78-54-459 78-54-460 78-54-461 78-54-462 78-54-463 78-54-464 78-54-465 78-54-466 78-54-467 78-54-468 78-54-469 78-54-470 78-54-471 78-54-472 78-54-473 78-54-474 78-54-475 78-54-476 78-54-477 78-54-478 78-54-479 78-54-480 78-54-481 78-54-482 78-54-483 78-54-484 78-54-485 78-54-486 78-54-487 78-54-488 78-54-489 78-54-490 78-54-491 78-54-492 78-54-493 78-54-494 78-54-495 78-54-496 78-54-497 78-54-498 78-54-499 78-54-500 78-54-501 78-54-502 78-54-503 78-54-504 78-54-505 78-54-506 78-54-507 78-54-508 78-54-509 78-54-510 78-54-511 78-54-512 78-54-513	D/2	Proprietà	1/1
LO_CODO_20048166		LOMBARDIA	LO	LODI	CB16	CODOGNO	F			29	43	702		D/1	Proprietà	1/1
MB_DESI_F_844772- rmod 2		LOMBARDIA	MI	MILANO 2	D286	DESIO	F			26	183	705		D/7	Proprietà	1/1
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	342	66		C/2	Proprietà	441/10000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	342	67		C/2	Proprietà	441/10000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	342	70		C/2	Proprietà	441/10000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	342	73		D/1	Proprietà	441/10000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	88		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	89		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	91		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	93		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	95		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	96		D/1	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	97		D/1	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	98		D/1	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	I441	SARONNO	F		SA	10	338	99		C/2	Proprietà	6930/1000000



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comuni ISTAT	Catasto F/T	Stazione	Ser. Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	1441	SARONNO	F		SA	10	338	120		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	1441	SARONNO	F		SA	10	338	121		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	1441	SARONNO	F		SA	10	338	122		C/2	Proprietà	6930/1000000
VA_SARO_20064339		LOMBARDIA	VA	MILANO 2	1441	SARONNO	F		SA	10	338	123		C/2	Proprietà	6930/1000000
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	792		C/6	Proprietà	1/1
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	793		C/6	Proprietà	1/1
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	794		C/6	Proprietà	1/1
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	795		C/6	Proprietà	1/1
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	796		C/6	Proprietà	1/1
MI_MILA_6336955	MI_MILA_6336966	LOMBARDIA	MI	MILANO_1	F205	MILANO	F			188	48	797		C/6	Proprietà	1/1
MO_NONA_2004694		EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	F930	NONANTOLA	F			25	254	1		A/2	Proprietà	333/1000
MO_NONA_2004694		EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	F930	NONANTOLA	F			25	254	2		D/7	Proprietà	333/1000
MI_ABBI_888216		LOMBARDIA	MI	PAVIA	A010	ABBATEGRASSO	F			10	134		10-56 10-59 10-385 10-387 10-149 10-81 10-388 10-65 10-361 10-389 10-148-1 10-90 10-386 10-58	C/2	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	11	1		A/4	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	11	2		C/6	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	7		C/6	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	8		C/6	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	10		B/7	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	14		F/2	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	16		C/6	Proprietà	1/1

Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Dritto reale	Quota di proprietà
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	17		A/2	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	F			45	8	18		C/2	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			44	139			SEMINATIVO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			44	140			SEMINATIVO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	1			BOSCO CEDUO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	17			SEMINATIVO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	4			SEMINATIVO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	5			VIGNETO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	6			VIGNETO	Proprietà	1/1
PC_CARP_887292		EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA	B812	CARPANETO PIACENTINO	T			45	7			SEMINATIVO	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	1		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	3		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	4		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	5		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	7		D/5	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	8		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	12		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	13		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	14		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	15		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	16		C/1	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	17		D/3	Proprietà	1/1
PL_PONT_877456		TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	27		C/1	Proprietà	1/1




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comuna ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Grafiati	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	28		C/1	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	30		C/1	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	31		C/1	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	33		C/1	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	35		C/1	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	36		D/6	Proprietà	1/1
PI_POINT_877456	TOSCANA	PI	PISA	G843	PONTEDERA	F			4	327	37		C/1	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	1		C/6	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	2		A/2	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	4		A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	5		A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	6		A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	7		A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	8		A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	9		A/2	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	100	501	479-101-501	A/10	Proprietà	1/1
STRUMENTALE	LAZIO	RM	ROMA_1	H501	ROMA	F			479	101	502	479-100-502	C/6	Proprietà	1/1
RO_ROVI_826169	VENETO	RO	ROVIGO	H620	ROVIGO	F		CO	14	267	5		D/7	Proprietà	1/1
RO_ROVI_826169	VENETO	RO	ROVIGO	H620A	ROVIGO	T	ROVIGO		2	81			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TO_SEST_927925	PIEMONTE	TO	SUSA	I692	SESTRIERE	F		CH	9	710	1		D/2	Proprietà	1/1
TO_SEST_927925	PIEMONTE	TO	SUSA	I692B	SESTRIERE	T	CHAMPPLAS DU COL		8	910			PASCOLO	Proprietà	1/1
TA_TARA_752051	PUGLIA	TA	TARANTO	L049	TARANTO	F			170	118	1		D/1	Proprietà	1/1
TA_TARA_752051	PUGLIA	TA	TARANTO	L049	TARANTO	F			170	118	2		D/1	Proprietà	1/1
TA_TARA_752051	PUGLIA	TA	TARANTO	L049	TARANTO	F			170	118	4		D/1	Proprietà	1/1
TA_TARA_752065	PUGLIA	TA	TARANTO	L049A	TARANTO	T	TARANTO		170	109			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TA_TARA_752051	PUGLIA	TA	TARANTO	L049A	TARANTO	T	TARANTO		170	116			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TA_TARA_752051	PUGLIA	TA	TARANTO	L049A	TARANTO	T	TARANTO		170	126			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TA_TARA_752065	PUGLIA	TA	TARANTO	L049A	TARANTO	T	TARANTO		170	128			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TA_TARA_752065	PUGLIA	TA	TARANTO	L049A	TARANTO	T	TARANTO		170	137			SEMINATIV O	Proprietà	1/1
TO_BORG_20022914	PIEMONTE	TO	TORINO 2	A990	BORGARO TORINESE	F			15	308			F/1	Proprietà	1/1
TO_TORI_20060478	PIEMONTE	TO	TORINO_1	L219	TORINO	F			1379	9	1		D/1	Proprietà	1/4
TO_TORI_20060478	PIEMONTE	TO	TORINO_1	L219	TORINO	F			1379	9	2		D/1	Proprietà	1/4
TO_CHIV_20038472	PIEMONTE	TO	TORINO_2	C665	CHIVASSO	F			60	609			D/8	Proprietà	1/1


Codice leasing	Contratto collegato	Regione	Provincia	Conservatoria	Comune	Comune ISTAT	Catasto F/T	Sezione	Sez Urb	Foglio	Mappale	Sub	Graffiti	Categoria	Diritto reale	Quota di proprietà
VB_YOGO_756810		PIEMONTE	VB	VERBANIA	M111	VOGOGNA	F			29	93	1		D/1	Proprietà	1/1
VI_CORN_936468		VENETO	VI	VICENZA	D020	CORNEDO VICENTINO	F			26	525			F/3	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	F			49	757	1		D/7	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	F			49	756			F/1	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	T			49	751			SEM IRR ARB	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	T			49	753			SEM IRR ARB	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	T			49	754			SEM IRR ARB	Proprietà	1/1
PV_VIGE_336403		LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	L872	VIGEVANO	F			49	756			F/1	Proprietà	1/1
PV_CAST_468509		LOMBARDIA	PV	VOGHERA	C053	CASTEGGIO	F			11	43	4		D/7	Proprietà	1/1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale, omesso
l'allegato "A" su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino

Firmato Andrea De Costa

Milano, 4 aprile 2023

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

